



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 9 del 13/05/2015

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **tedici** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare**, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il **13/05/2015** si è riunito in seduta pubblica ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GABBIADINI GABRIELE	SI		8	MAGRI DONATELLA	SI	
2	D'ALBA SIMONA	SI		9	PERSICO NICOLO'	SI	
3	ASPERTI MICHELE	SI		10	ZANNI CLARA		SI
4	NAVA ADRIANO	SI		11	DI PRISCO DAVIDE	SI	
5	TOMASELLI GIACOMO	SI		12	VAILATI FRANCESCO	SI	
6	PAGNONCELLI ROMANO	SI		13	ZENONI ANNAMARIA		SI
7	PIZZOCCHERO ALBERTO		AG				

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa Il Segretario Generale sig.ra Luisa Facchi

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, Gabriele Gabbiadini**, espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

**Considerato che** il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

**Considerato che** l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16.09.2014;

**Visto** l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille...omissis...";*

**Vista** la deliberazione consiliare n.8 del 13/05/2015, mediante la quale si è proceduto all'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI;

### **Considerato che:**

- a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- b) nel quantificare le aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;
- c) l'Amministrazione Comunale intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'unità immobiliare adibita alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;

**Dato atto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU per l'anno 2015 un importo pari ad Euro 850.000,00;

**Considerato che** dalle stime operate dall'Ufficio Tributi, effettuate in base ai risultati ottenuti utilizzando il software gestionale, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

### a) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille	Note
--	--------------------	------

	‰	
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> del soggetto passivo e relative pertinenze(1), <b>classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</b>  (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 ‰ )	4,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
<b>Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili,</b> con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)  (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6‰)	9,6	

Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**b) ALIQUOTA AZZERATA** per tutto quanto precedentemente non specificato;

**c) DETRAZIONI IMU:**

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in **€ 200,00**;

**Dato atto che** è stato rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Ritenuto**, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2015, le aliquote per l'IMU come sopra indicate;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**Visto** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2015), che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**Richiamato** l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)";

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**UDITA** l'illustrazione del Sindaco;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali sigg.:

Zanni – chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della TARI;

Asperti – sottolinea che lo Stato, con le varie azioni restrittive, non fa altro che azzerare i Comuni, depauperandoli delle proprie risorse, al punto che sono i Comuni a salvare le casse dello stato centrale;

Vailati – concorda con quanto osservato dal consigliere Asperti rimarcando il fatto che lo Stato prende da dove il cittadino versa;

**UDITA** la dichiarazione di voto resa dal Consigliere Comunale Asperti del gruppo Uniti per il Cambiamento per data lettura del documento che qui si allega sotto la lettera A);

**UDITA** la dichiarazione di voto resa dal Consigliere Comunale Zanni del gruppo Insieme per Pedrengo per data lettura del documento che qui si allega sotto la lettera B);

**UDITA** la dichiarazione di voto resa dal consigliere Vailati del Gruppo Pedrengo Progetto Comune il quale preannuncia voto favorevole;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore IV Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con** voti favorevoli 9, contrari 1 (Zanni) resi per alzata di mano

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

**2. DI STABILIRE** direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- l'unità immobiliare adibita alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;

**3. DI APPROVARE** per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria "IMU" (quale componente della IUC):

a) **ALIQUOTE:**

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> del soggetto passivo e relative pertinenze(1), <b>classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</b> (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 ‰ )	4,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
<b>Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili,</b> con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6‰)	9,6	
Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		

b) **ALIQUOTA AZZERATA** per tutto quanto precedentemente non specificato;

**c) DETRAZIONI IMU:**

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in **€ 200,00**;

**5. DI DARE ATTO** che è stato rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

**6. DI DARE ATTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU per l'anno 2015 un importo pari ad Euro 850.000,00;

**7. DI DARE ATTO** che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

**8. DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 16.09.2014, nonché alla normativa statale vigente.

**9. DI DISPORRE** ai sensi dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, l'invio della presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

**VISTO** l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Delibera n. 9 del 13/05/2015

Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Zanni) resi per alzata di mano

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

# UNITI PER IL CAMBIAMENTO

GRUPPO DI MAGGIORANZA



## - CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 MAGGIO 2015 -

### DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO N°2 ALL'ODG

In merito all'approvazione dell'aliquota Imu, prendiamo atto della non possibilità di ridurre la tassa poiché strutturata in modo tale da essere destinata nella sua maggior quantità allo Stato, come dimostrato dal rendiconto di gestione appena approvato.

Ben 866 mila euro relativi agli immobili di categoria D, i capannoni per intenderci, sono destinati direttamente alle casse centrali e se pensiamo che su di un totale di unmilionenovecentoquarantaduemila euro chiesti l'anno scorso a Cittadini ed imprese pedregnesi ben 63,22% di tale somma è stata trattenuta, ci rendiamo conto che un paese conformato con una prevalente zona industriale come la nostra vede nell'Imu un'imposta che di municipale ha ben poco.

La nostra aliquota tuttavia, riconfermata al 9.6 per mille, non è la più alta consentita e speriamo di non doverla ritoccare in eccesso nei prossimi anni per effetto di ulteriori richieste da parte del governo centrale che vede nei Comuni un bacino a cui attingere tra l'altro senza criterio per rimediare alle inefficienze di altri.

Le condizioni di bilancio del 2015 sono peggiorative rispetto al 2014, riteniamo quindi che l'aver stabilizzato l'imposta in oggetto, sia sintomo e risultato di buona gestione.

Per questi motivi il gruppo di maggioranza di Uniti per il Cambiamento vota a favore al secondo punto dell'ordine del giorno.

IL CAPOGRUPPO  
Michele Asperti

ALL. B)



Pedrengo 13/05/2015

**DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO 2 O.D.G. C.C. DEL 13/05/2015**

Il gruppo Consiliare di Insieme per Pedrengo,

preso atto delle proposta di Delibera Consiliare relativa al punto 2 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale,

considerato che l'ammontare dell'avanzo di bilancio 2014 è superiore ai 500.000 euro (al netto dei crediti in sofferenza) determinato da interventi previsti dal bilancio preventivo e non effettuati,

considerato altresì non opportuno il continuo accantonamento di risorse che confluiscono nell'avanzo di Amministrazione,

ritenuto che il momento congiunturale non è ancora superato e considerato che il carico di tasse che gravano sui cittadini ed imprese, sarebbe opportuno ridurre le aliquote.

Il nostro gruppo dichiara che non condivide le aliquote IMU proposte e pertanto esprime voto contrario

per il Gruppo Consiliare

**Clara Zanni**



COMUNE DI PEDRENGO  
Provincia di Bergamo

COMUNE DI PEDRENGO PROVINCIA DI BERGAMO	
PROT. N. 3525	DATA -7 MAG. 2015
CAT. 02	CLASSE 11
FAS 02	

Verbale n. 30  
06 maggio 2015

OGGETTO: PARERE IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Francesco FRACASCIO

PREMESSO che in data 06/05/2015 è pervenuta la proposta di deliberazione consiliare, con la quale si procede ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. n. 174/2012, il quale dispone al comma 1, lett. b) - punto 7), che l'organo di revisione svolge le funzioni relative ad emissione di pareri in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2015), che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

DATO ATTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito dell'Imposta Municipale propria (IMU), un importo pari ad €. 850.000,00;

VERIFICATO, dall'esame degli atti, che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2015:

a) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰	Note
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> del soggetto passivo e relative pertinenze(1), <b>classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</b> (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 6 ‰ )	4,00	Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e quelli ad essi equiparati, o assimilati, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si considerano adibiti ad abitazione principale anche agli effetti dell'applicazione della TASI.
Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio	9,6	

2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6‰)		
Nota (1). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		

b) **ALIQUOTA AZZERATA** per tutto quanto precedentemente non specificato;

c) **DETRAZIONI IMU**: la detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00;

Visto il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore IV Economico/Finanziario in data 04/05/2015;

Considerato quanto sopra;

#### ESPRIME

per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla quale espressamente si rinvia, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione consiliare, con la quale si procede ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2015, come sopra specificato.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
**Francesco FRACASCIO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pedrengo, li 29/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Il Responsabile del Settore IV  
Rag. Lorena Appiani

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pedrengo, li 04/05/2015

Il Responsabile del Settore IV  
Rag. Lorena Appiani

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Gabriele Gabbiadini

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Luisa Facchi

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 20/05/2015 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizione normative vigenti.

Pedrengo li, 20/05/2015

Il Responsabile del V Settore  
Affari Generali  
F.to Marta Barcella

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pedrengo li,  
20.5.2015

Il Segretario Generale  
F.to Luisa Facchi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pedrengo, 20/05/2015

Il Responsabile del V Settore Affari  
Generali  
Marta Barcella

  
